



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 20-03-2021

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021.
CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2020.**

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di marzo alle ore 11:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	A	PILOTTI VALENTINA	P
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P
CRUCIANI PALMA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

- La seduta è Pubblica.

Il Sindaco propone al conferma dell'addizionale comunale sui redditi delle persone fisiche dell'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante: *«Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»* ed in particolare l'articolo 1, comma 3, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), per il quale:

«142. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

CONSIDERATO che in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è data facoltà ai Comuni di deliberare l'aliquota "c.d. opzionale" nel limite massimo dello 0,8 per cento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04.05.2020, con la quale è stata determinata l'aliquota della compartecipazione all'addizionale all'IRPEF - Anno 2020, nella misura di 0,7 punti percentuali (aliquota unica per tutte le fasce di reddito), confermando la percentuale dell'anno 2019;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021, l'aliquota di addizionale comunale all'Irpef del 2020;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per

l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), per il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, recante; *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”* - (G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021);

VISTA la propria competenza deliberativa riguardo alla determinazione e/o alla conferma della misura dell'addizionale, a norma dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – *Finanziaria 2007* e dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento comunale applicativo dell'imposta;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 voti favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri Perfetti, Pilotti e Carboni*), su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2) DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2021, la compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF nella misura percentuale dell'anno precedente (*Aliquota opzionale unica dello 0,7% - diconsi zero virgola sette per cento*).
- 3) DI DARE ATTO che l'aliquota dell'imposta garantisce gli equilibri di bilancio.
- 4) DI RINVIARE la disciplina dell'addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'imposta, e al Regolamento comunale attuativo.
- 5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di esercizio 2021, in conformità all'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, tramite inserimento nel Sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 20-03-2021.

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2020.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 10-03-2021

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 10-03-2021

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 20-03-2021.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 23.03.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0002089

Reg. n. 143

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.03.2021.

li 23.03.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-03-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 23.03.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
